



**REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA FAUNISTICO-VENATORIA
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 112 del 23/11/2004 e in vigore dal 07.12.2004.

INDICE

Articolo 1	4
(Composizione e funzioni della Consulta Faunistico-Venatoria).....	4
Articolo 2	5
(Norme sul funzionamento della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria)	5
Articolo 3	7
(Gruppi di lavoro tematici)	7
Articolo 4	7
(Entrata in vigore)	7

Articolo 1

(Composizione e funzioni della Consulta Faunistico-Venatoria)

1. La Provincia di Bologna istituisce una commissione consultiva denominata Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria per l'espletamento delle proprie funzioni in ambito faunistico e venatorio che esprime pareri non vincolanti, sulle materie faunistico-venatorie oggetto della specifica normativa statale e regionale vigente, elencate all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento.

2. In conformità ai principi dell'articolo 67 dello Statuto provinciale e dell'articolo 10 comma 2 della Legge Regionale n.8 del 15 febbraio 1994 e successive modificazioni e integrazioni, la Consulta Faunistico-Venatoria é costituita, pariteticamente:

a) dai rappresentanti delle associazioni professionali agricole provinciali: Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Imola, Coldiretti, dell'Unione Generale Coltivatori (UGC-CISL), UIMEC-UIL, Confagricoltura;

b) dai rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali: Federazione Italiana della Caccia (FIDC), ARCI CACCIA, ENAL CACCIA, Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale (ANUU), Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC), Associazione Italiana della Caccia (ITALCACCIA);

c) dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio provinciale: WWF ITALIA-ONLUS, LEGAMBIENTE, LIPU, Amici della Terra, Ekoclub International, LEGA ABOLIZIONE CACCIA (L.A.C.);

ed inoltre

d) dai Presidenti degli ATC BO1 BO2 BO3 e BO4;

e) da un Sindaco in rappresentanza dei Comuni ricompresi in ciascuno dei quattro ATC bolognesi;

f) da un rappresentante del Presidente del Circondario di Imola;

g) da un rappresentante dell'ENPA bolognese;

h) da un rappresentante dell'ENCI bolognese;

i) da un rappresentante dell'Ente Produttori Selvaggina provinciale (EPS).

3. Al fine di garantire la funzionalità della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria, le associazioni e gli enti sopra individuati, devono designare, unitamente al proprio rappresentante, un supplente. Non è consentita l'individuazione occasionale di soggetti diversi da quelli formalmente designati titolari e supplenti.

4. Per le associazioni e gli enti individuati dalla Provincia come componenti la Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria, la nomina dei rappresentanti e la partecipazione alla Consulta costituisce un diritto e non un obbligo.

5. Alle sedute della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria partecipano inoltre, in qualità di invitati, i soggetti individuati dalla Provincia che, per loro natura, rivestono un ruolo in cui sia necessaria la reciproca informazione in materia faunistico-venatoria. Gli invitati hanno diritto di intervenire, ma non partecipano all'espressione dei pareri.

6. Ai sensi dell'art.67 dello Statuto provinciale, la partecipazione alle sedute della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria non dà diritto a compensi.

Articolo 2

(Norme sul funzionamento della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria)

1. La Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria si riunisce, normalmente, una volta al mese ed è convocata dall'Assessore provinciale con delega alla Pianificazione Faunistica, che la presiede. La convocazione è inoltrata mediante fax, posta elettronica, o servizio postale, di norma sette giorni prima della data individuata per la seduta ed, in caso di urgenza, il giorno precedente la seduta. Ad essa sono acclusi i documenti sui quali è richiesto il parere. In caso di documentazione molto voluminosa, l'Amministrazione si riserva di metterla a disposizione per la consultazione con modi e tempi atti a favorirne la conoscibilità.

2. Le sedute della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria, di sola prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti nominati e non sono pubbliche.

3. Sulle proposte dell'Amministrazione, la Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria esprime, il proprio parere a maggioranza dei presenti. Tale parere non è mai vincolante per le scelte dell'Amministrazione.

4. Le materie sulle quali la Consulta esprime il parere sono le seguenti:

- a) Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- b) Calendario venatorio provinciale;
- c) Piani di prelievo;
- d) Istituzione, revoca, modifica degli ambiti protetti;
- e) Istituzione, revoca, modifica di ambiti privati;
- f) Piani di controllo della fauna selvatica;
- g) Regolamenti venatori.

5. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere il parere della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria anche su temi diversi da quelli sopra elencati.

6. La Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria può proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle sedute. La proposta deve essere formulata per iscritto e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'organo consultivo.

7. Delle sedute della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria viene redatto, da personale provinciale, un verbale sommario e sintetico da approvarsi, di norma, nella seduta successiva a quella oggetto di verbalizzazione, ad eccezione del caso in cui, su particolari rilevanti argomenti, si siano svolte più sedute ravvicinate. In tale caso i verbali saranno messi in approvazione nella prima seduta utile. Per agevolare l'approvazione del verbale, la relativa bozza sarà trasmessa ai componenti intervenuti in seduta, affinché possano inoltrare al verbalizzante eventuali osservazioni o integrazioni entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della bozza. Trascorso tale termine il verbale viene considerato approvato, pur in attesa dell'approvazione nella seduta successiva. Copia del verbale approvato sarà trasmessa ai componenti la Consulta.

8. Il verbale deve contenere:

- il giorno, il luogo e l'ora della seduta;
- l'elenco dei soggetti presenti;
- gli oggetti iscritti all'ordine del giorno;
- la sintesi del dibattito, allo scopo di dare conto di eventuali specifiche posizioni dei membri, qualora esposte e rilevanti ai fini della decisione;
- l'esito della votazione finale relativa all'oggetto sottoposto a parere.

9. Al fine di rendere i lavori della Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria snelli ed efficienti, si stabilisce che, salvo casi particolari che saranno individuati dal Presidente in apertura di seduta, il tempo degli interventi è fissato in cinque minuti.

10. Se un'associazione o ente componente la Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria non presenza, mediante il proprio rappresentante o supplente designato, alla metà delle sedute che si sono svolte in anno solare, decade automaticamente.

Articolo 3

(Gruppi di lavoro tematici)

1. Per consentire un'istruttoria tecnica puntuale dei provvedimenti riguardanti le materie indicate all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento, sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro tematici:

- ambiti a gestione privata
- ambiti protetti
- calendario venatorio

2. I gruppi di lavoro tematici sono composti da non più di due rappresentanti per ciascuna delle componenti la Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria individuati in base alle personali propensioni ed alle competenze tecniche specifiche possedute.

3. Ai Gruppi di lavoro tematici, si applicano per analogia le disposizioni vevoli per la Consulta Provinciale Faunistico-Venatoria contenute nel presente Regolamento, ad eccezione delle disposizioni riguardanti il quorum di validità della seduta e quelle sui supplenti.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento diviene esecutivo il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.